

CIRCOLARE N° 14 DEL 22.05.2020

DECRETO “RILANCIO” – D.L. N. 34 DEL 19.05.2020

Finalmente pubblicato il 19.05.2020 in Gazzetta Ufficiale il “Decreto Rilancio” che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Riassumiamo le principali misure fiscali e interventi indennitari.

CANCELLAZIONE SALDO IRAP 2019 E PRIMO ACCONTO 2020

Non è dovuto il versamento IRAP del saldo 2019 (fermo restando l’obbligo di versamento degli acconti 2019) e del 1° acconto 2020 che risulterà definitivamente abolito anche in sede di calcolo del saldo 2020 per tutte le imprese con ricavi fino a 250 milioni di euro.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, con ricavi non superiori a € 5.000.000,00 per il 2019, che abbiano ridotto il loro fatturato per il mese di aprile 2020 di oltre 1/3 rispetto ad aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza dei suddetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Il contributo a fondo perduto **non spetta**:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza di accesso al contributo;
- ad intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis del TUIR);
- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione:
 - all’indennità prevista per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevista dall’art. 27 del **D.L. n. 18/2020** (c.d. **CuraItalia**);
 - all’indennità per i lavoratori dello spettacolo (art. 38 del **CuraItalia**)

- ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

L'ammontare del contributo è determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato di aprile 2019 rispetto ad aprile 2020:

- 20% per coloro che hanno avuto ricavi fino a € 400.000,00 nel 2019;
- 15% per coloro che hanno avuto ricavi tra € 400.000,00 ed € 1.000.000,00 nel 2019;
- 10% per coloro che hanno avuto ricavi tra € 1.000.000,00 ed € 5.000.000,00 nel 2019.

Tale contributo non concorre alla formazione del reddito. L'istanza per ottenere il contributo andrà presentata entro 60 giorni dall'avvio della procedura che sarà definita dall'Agenzia delle Entrate.

CREDITO DI IMPOSTA PER LOCAZIONI NON ABITATIVE

Previsto un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione o di leasing per gli immobili non abitativi destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa o professionale. Per gli affitti d'azienda che comprendono al loro interno almeno un immobile con tali caratteristiche spetta un credito del 30%.

Possono accedere al credito d'imposta del 60%:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019;
- le strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dai ricavi e compensi;

Tale credito spetta a condizione che vi sia stata una riduzione dei ricavi di almeno il 50% per i singoli mesi di marzo, aprile e maggio rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Mentre per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, per i canoni di aprile, maggio e giugno. Tale credito, che risulta anche cedibile, potrà essere usato in compensazione successivamente al pagamento dei canoni e non concorre alla formazione del reddito. Chi ha già beneficiato del credito per le locazioni dei fabbricati in categoria C/1 per il mese di marzo potrà beneficiare di questo nuovo credito solo per i mesi di aprile e maggio.

BONUS 600 EURO PER APRILE 2020

Le categorie di lavoratori indicate nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), che hanno già percepito l'indennità COVID-19 (bonus 600 euro) di marzo 2020, potranno ricevere a breve **l'indennità 600 euro di aprile senza presentare nuova domanda.**

Il bonus viene poi riconosciuto per i mesi di **aprile e maggio**, anche per **nuove categorie di lavoratori** esclusi dai benefici nel precedente decreto Cura Italia. Questi sono:

- i lavoratori dipendenti **stagionali** appartenenti a **settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali** che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori **intermittenti** che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- **lavoratori autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020 e alla stessa data devono risultare iscritti alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile (iscrizione obbligatoria al superamento della soglia annua di 5.000 euro);
- **incaricati alle vendite a domicilio** con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Viene specificato inoltre che questi lavoratori per prendere il bonus di 600 euro non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non devono essere titolari di pensione.

BONUS 1.000 EURO PER MAGGIO 2020

Ai professionisti **titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che abbiano subito una **riduzione pari al 33% del fatturato del secondo bimestre 2020** (marzo e aprile) rispetto al medesimo bimestre 2019 è riconosciuta una indennità per il mese di **maggio** pari a **1000 euro**. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

La medesima indennità di **1.000 euro** per il mese di **maggio** è riconosciuta ai **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del Decreto in commento. Nonché ai lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Non è invece **riconosciuta per artigiani e commercianti** che avranno accesso al ristoro a fondo perduto.

BONUS LAVORATORI DOMESTICI

Per i lavoratori domestici che alla data del 23.02.2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro con durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, per i mesi di aprile e maggio è prevista un'indennità di € 500,00 per ciascun mese. L'indennità è riconosciuta a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro.

Tale bonus non è cumulabile con le altre indennità previste per i lavoratori autonomi e gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, con il reddito di cittadinanza, con il reddito di emergenza e non spetta a chi percepisce pensione. Le domande di richiesta del bonus possono essere richieste tramite i Patronati.

ECOBONUS E SISMA BONUS AL 110%

Per le seguenti spese, sostenute dalle persone fisiche, nei condomini o sugli edifici adibiti ad abitazione principale, nel periodo 01.07.2020 – 31.12.2021, viene previsto un bonus del 110%, da ripartire in 5 quote annuali:

- a) interventi di isolamento **termico delle superfici opache verticali e orizzontali** che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, vale a dire il "cappotto termico". Spesa massima € 60.000,00;
- b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microgenerazione. Spesa massima € 30.000,00;
- c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microgenerazione. Spesa massima € 30.000,00.

L'aliquota del 110% si potrà applicare anche ad altre tipologie di interventi (purchè effettuati congiuntamente ad uno degli interventi di cui sopra):

- lavori di risparmio energetico (nei limiti previsti per ciascuna tipologia di intervento dalla normativa già esistente);
- installazione di impianti solari fotovoltaici (fino ad un massimo di 48.000,00 euro);

- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Altro requisito fondamentale per poter beneficiare del bonus 110% è il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o il conseguimento della classe energetica più alta. Per poter comprovare tale miglioramento dovrà essere redatto l'APE prima e dopo il lavoro.

Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per i rilasci delle asseverazioni del caso.

MISURE ANTI COVID NEI LUOGHI DI LAVORO - CONTRIBUTO INVITALIA

Per le imprese, anche individuali, iscritte in CCIAA, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente al 17.03.2020, interventi per la riduzione del rischio di contagio, viene previsto un contributo pari ad € 15.000,00 per le imprese con meno di 9 dipendenti, € 50.000,00 per le imprese da 10 a 50 dipendenti ed € 100.000,00 per le imprese con più di 50 dipendenti.

I costi agevolabili sono: acquisto di apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori sia tra di loro sia verso gli utenti esterni, dispositivi per il distanziamento, dispositivi per la sanificazione, strumenti per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di contagio e tutti i dispositivi di protezione individuale.

Tale contributo è incompatibile con altri benefici aventi ad oggetto i medesimi costi.

CREDITO IMPOSTA PER AMBIENTI DI LAVORO APERTI AL PUBBLICO

E' previsto un credito d'imposta per gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus sostenuti dagli esercenti arti e professioni in luoghi aperti al pubblico (alberghi, ristorazione, gelaterie e pasticcerie, bar, agenzie di viaggio, teatri, sale concerto, ecc). Tale credito, nella misura massima di 80.000,00 euro, è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020.

Tra i costi oggetto di credito si segnalano, tra gli altri, spese edilizie per rifacimento spogliatoi e mense in conformità alle nuove disposizioni anti pandemia, arredi di sicurezza, acquisto di strumenti per il controllo della temperatura.

Tale credito è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 in compensazione.

Verrà emanato un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per stabilire le modalità di funzionamento.

CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE ED ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE

Gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore avranno diritto ad un credito d'imposta del 60% per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e per l'acquisto di dispositivi di protezione (es. mascherine, guanti, tute protettive, visiere, occhiali, termometri, prodotti detergenti e disinfettanti, barriere, pannelli protettivi, ecc.) fino ad un massimo di € 60.000,00.

Tale credito, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, non concorre a formare il reddito.

Verrà emanato un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per stabilire le modalità di funzionamento.

CESSIONE CREDITO IMPOSTA RICONOSCIUTI DAI PROVVEDIMENTI COVID

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta:

- credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo;
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro aperti al pubblico;
- credito d'imposta per sanificazione ed acquisto dispositivi di protezione;

in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, possono optare per la cessione degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della presente disposizione.

TRASFORMAZIONI DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO E CREDITI CEDIBILI

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure anti sismiche, restauro facciate, installazione impianti fotovoltaici ed installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito di imposta;
- per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

PROROGA VERSAMENTI SOSPESI

I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail, ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale in qualità di sostituti di imposta, iva) e i versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 62 D.L. 18/2020, (che ha introdotto la sospensione dei versamenti per i **soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** o aventi sede nelle Province di **Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**) sono effettuati:

- in un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020;
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Inoltre, i soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del Dpr. n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 19, co. 1 del D.L. n. 23/2020, provvedono a versare l'ammontare delle medesime ritenute:

- in un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020;
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER ATTI DI ACCERTAMENTO

Sono prorogati al 16.09.2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, accordi conciliativi, accordi di mediazione, atti di liquidazione per attribuzione di rendita, atti di liquidazione per imposta di registro dei contratti di locazione, atti di recupero per le rate scadute tra il 09.03 ed il 31.05.2020.

PROROGA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

La rivalutazione del valore delle partecipazioni e dei terreni posseduti al 01.07.2020 potrà essere effettuata entro il 30.09.2020 con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'11% (stessa scadenza anche per la relativa perizia).

CORRISPETTIVI GIORNALIERI

Viene prorogato al 01.01.2021 l'obbligo di adeguare i registratori di cassa telematici per i soggetti con volume d'affari inferiore a 400.000,00 euro.

LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI

Viene spostata al 01.01.2021.

IMU SETTORE TURISTICO

Non è dovuta la prima rata IMU per immobili adibiti a stabilimenti balneari e simili ed immobili in categoria D2 (alberghi).

UTILIZZO SUOLO PUBBLICO

Le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico sono esonerati dal pagamento della tassa di occupazione nel periodo 01.05 – 31.10.2020.

BONUS BABY SITTER

Col decreto Rilancio è stato incrementato il bonus baby sitter da 600,00 a 1.200,00 euro (sarà possibile utilizzarlo anche presso i centri estivi). Tale bonus spetta ai dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata ed ai lavoratori autonomi. I requisiti previsti per ottenere il bonus sono i seguenti:

- il minore non deve aver compiuto 12 anni alla data del 05/03/2020;
- il genitore beneficiario dell'agevolazione deve convivere con il minore;
- nessuno dei genitori deve beneficiare di strumenti di sostegno al reddito;
- nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore disoccupato o non lavoratore;
- il richiedente non deve usufruire del congedo parentale.

BONUS VACANZE

Per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 40.000,00 euro viene istituito un bonus vacanze di € 500,00 (ridotto ad € 300,00 per i nuclei composti da due persone ed € 150,00 per quelli composti da una sola persona) per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast.

Il Decreto prevede l'uscita di **diversi decreti attuativi e circolari** dell'Agenzia delle Entrate **che chiariranno successivamente come richiedere i diversi benefici** ed i punti dubbi.

Approfittiamo della presente circolare per ricordare ai Clienti che a decorrere dal 01.07.2020 il limite all'utilizzo del contante scende a 2.000,00 euro.

Vi invitiamo a prendere contatto per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.